

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 44-5475

**D.G.R. n. 20-380 del 26.7.2010 e s.m.i. Commercio su area pubblica. Disposizioni in materia di verifica annuale di regolarità fiscale e contributiva delle imprese "VARA" dopo il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19. Differimento termini.**

A relazione del Presidente Chiamparino:

La deliberazione regionale n. 20-380 del 26 luglio 2010, istitutiva del sistema regionale di controllo sulla regolarità contributiva e fiscale degli operatori del commercio su area pubblica, prevede l'obbligo, per tutti coloro che esercitano l'attività di commercio su area pubblica, di provare la regolarità della loro posizione ai fini previdenziali, fiscali e assistenziali con riferimento all'anno fiscale precedente e l'obbligo per i comuni, verificata la regolarità dell'impresa, di rilasciare apposito documento denominato "VARA" (Verifica Annuale Regolarità Aree pubbliche), entro le scadenze rispettivamente del 28 febbraio e 30 aprile di ogni anno.

La complessità della materia e le criticità operative connaturate al comparto del commercio su area pubblica, hanno richiesto negli anni, in fase applicativa, costanti interventi di indirizzo e di migliore definizione delle modalità operative di attuazione, per garantirne la piena effettività: in particolare sono stati disposti meccanismi di proroga, con progressiva protrazione dei termini di scadenza per gli adempimenti a carico degli operatori e per il riscontro comunale.

In ultimo, con specifico riferimento alle verifiche di regolarità per gli anni 2014 e 2015, da effettuarsi, rispettivamente, negli anni 2016 e 2017, tenuto conto della concomitanza dei procedimenti di bando per il rilascio delle nuove concessioni su area pubblica in attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, per l'applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e del successivo Documento unitario del 24 gennaio 2013 della Conferenza delle Regioni e Province autonome e delle scadenze ivi stabilite alle date del 7 maggio e 4 luglio 2017, delle connesse criticità applicative oltre che della conseguente esigenza di non aggravare le amministrazioni locali di ulteriori oneri procedurali, con deliberazione 26 settembre 2016 n. 25-3970 la Giunta Regionale ha disposto:

- di differire i termini per gli adempimenti previsti per l'anno 2016 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell'emissione del VARA riferito alle verifiche per l'anno 2014, già fissati, con D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 32-2983, al 30 giugno e 30 settembre 2016, rispettivamente alle date del 31 luglio e 31 ottobre 2017;
- di differire i termini per gli adempimenti previsti per l'anno 2017 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell'emissione del VARA riferito alle verifiche per l'anno 2015, già fissati in via generale dalla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e s.m.i. al 28 febbraio e al 30 aprile di ogni anno, rispettivamente al 31 luglio e al 31 ottobre 2017.

Rispetto al contesto sopraccennato, a fronte del quale era stata disposta la suddetta proroga di termini per le verifiche di regolarità, ed in particolare, rispetto alla preoccupazione legata alla ricaduta dei procedimenti VARA, nel caso di avvio delle sospensioni/revoche, rispetto ai bandi comunali previsti a partire dal 1° ottobre 2016, e alle reciproche interconnessioni fra i procedimenti medesimi, la situazione attuale del comparto si caratterizza per la presenza di ulteriori criticità applicative, conseguenti ai più recenti sviluppi normativi a livello nazionale.

Nello specifico, in relazione ai suddetti procedimenti di bando, l'articolo 6 c. 8 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (milleproroghe) nella formulazione risultante dalla legge di conversione n. 19 del 27 febbraio 2017 dispone:

*“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”.*

La norma, di difficile interpretazione a causa della formulazione contraddittoria, ha prodotto criticità in sede applicativa rispetto ai procedimenti comunali, nel frattempo legittimamente avviati secondo le disposizioni previgenti.

In particolare la stessa:

- da un lato incide sulla durata delle concessioni in essere prorogandole tutte al 31 dicembre 2018;
- parallelamente dichiara l'intento di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione;
- peraltro la norma, disponendo che *" Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data."* fa salvi i procedimenti che siano stati avviati dai comuni in attuazione dell'Intesa, prima che intervenisse il decreto milleproroghe;
- infine fa salvi i diritti degli operatori uscenti.

Tali criticità sono attualmente ancora in attesa di composizione nelle competenti sedi interistituzionali e conseguentemente:

- i comuni che avevano avviato i procedimenti di bando non li hanno ancora potuti concludere, in attesa di conoscere la corretta via di definizione;
- i comuni che non avevano avviato i procedimenti dovranno comunque attivarsi al fine di rispettare la nuova scadenza che impone la conclusione dei procedimenti di riassegnazione dei posteggi entro il 31 dicembre 2018.

A prescindere dal contenuto delle indicazioni operative idonee a chiarire la sorte dei procedimenti già avviati all' entrata in vigore del D.L. 244/2016, 30 dicembre 2016, si evidenzia in ogni caso, quale conseguenza della disposizione citata, che:

- la scadenza delle concessioni in essere, già fissata, prima del 30 dicembre 2016, a maggio e luglio 2017, è ora fissata al 31 dicembre 2018;
- in vista della predetta scadenza, nell'arco temporale intercorrente fra la restante parte dell'anno 2017 fino alla fine del 2018, i comuni che ancora non vi avevano provveduto all'entrata in vigore del D.L. 244/2016 dovranno dare corso ai procedimenti per la riassegnazione dei posteggi, organizzandoli verosimilmente secondo scansioni temporali variamente articolate e commisurate alle rispettive esigenze organizzative in sede locale;
- nei comuni che già avevano emanato i bandi di riassegnazione prima del 30 dicembre 2016, i procedimenti rimarranno sospesi fino alle attese indicazioni interistituzionali, a partire dalle quali i procedimenti dovranno essere riaperti per la loro conclusione;
- i due flussi procedurali riferiti alle ipotesi operative sopra evidenziate, andranno ad affiancarsi in tempi variabili fra comuni;

- la complessità dei procedimenti, già intrinsecamente connaturata al comparto del commercio su area pubblica, risulterà verosimilmente aggravata dalle criticità sopradescritte, costringendo comuni ed operatori del comparto ad oneri burocratici ulteriori rispetto a quelli che già erano stati imposti per l'attuazione dell'Intesa del 2012 e che avevano indotto, in ultimo, la Giunta regionale ad assumere la D.G.R. 26 settembre 2016 n. 25-3970 di differimento dei termini per le verifiche di regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica di cui alla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380.

Richiamato pertanto che:

- per effetto della proroga delle concessioni dei posteggi su area pubblica al 31 dicembre 2018, disposta con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, i procedimenti di bando per le assegnazioni dei posteggi, non ancora definiti, continueranno il loro svolgimento andando ad interessare l'ulteriore arco temporale verosimilmente compreso fra il 1° ottobre 2017 ed il 31 dicembre 2018;
- la scadenza a carico dei comuni per il rilascio del VARA, in ultimo fissata dalla D.G.R. 26 settembre 2016 n. 25-3970, al 31 ottobre 2017, andrà pertanto prevedibilmente a sovrapporsi ai procedimenti di bando per il rilascio delle nuove concessioni;
- in caso di esito negativo o problematico per il rilascio del VARA, i comuni avviano i procedimenti di sospensione cui segue, in caso di inadempienza ulteriore, la revoca del titolo a seguito di procedimenti di secondo grado destinati a perdurare per lo stesso arco temporale previsto per i procedimenti di bando;
- le interconnessioni dei procedimenti produrranno un prevedibile aggravio di adempimenti a carico sia degli operatori e, soprattutto, dei comuni, chiamati a fronteggiare un elevato carico di procedimenti /adempimenti connotati da novità ed intrinseca complessità;
- le stesse interconnessioni potrebbero verosimilmente acuire il livello di criticità del comparto ed aumentare il tasso del connesso contenzioso.

Rilevata la perdurante necessità di non aggravare gli oneri procedurali nelle sedi comunali, coinvolte nei procedimenti di bando, con concomitanti oneri relativi ai procedimenti sanzionatori in materia di VARA.

Ritenuto conseguentemente opportuno, al fine di evitare ogni concomitanza con i procedimenti di bando per le assegnazioni dei nuovi posteggi disporre:

- un differimento dei termini relativi agli adempimenti in materia di VARA per l'anno 2019, con riferimento alle verifiche per la regolarità dell'anno 2017;
- un differimento dei termini relativi agli adempimenti in materia di VARA per l'anno 2018, con riferimento alle verifiche per la regolarità dell'anno 2016;
- un ulteriore differimento dei termini relativi agli adempimenti in materia di VARA per gli anni 2016 e 2017, con riferimento rispettivamente alle verifiche per la regolarità degli anni 2014 e 2015.

Visto l'art. 11 della L. r. 28/1999 e s.m.i. che attribuisce alla Giunta Regionale, in particolare, l'adozione delle disposizioni per le verifiche di regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ai fini previdenziali e fiscali.

Attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

per le motivazioni in premessa;

la Giunta regionale unanime,

*delibera*

con riferimento alle verifiche di regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica di cui alla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e smi, e con particolare riferimento ai termini previsti a carico degli operatori per la presentazione della documentazione e a carico dei comuni ai fini dell'attestazione di regolarità denominata VARA:

- di differire i termini per gli adempimenti previsti per gli anni 2018 e 2019 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell'emissione del VARA riferito alle verifiche per gli anni 2016 e 2017, fissati in via generale dalla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e smi al 28 febbraio e al 30 aprile di ogni anno, rispettivamente alle date del 30 giugno e 30 settembre 2019;
- di differire ulteriormente i termini per gli adempimenti previsti per gli anni 2016 e 2017 a carico degli operatori e dei comuni ai fini dell'emissione del VARA riferito alle verifiche per gli anni 2014 e 2015, come da ultimo differiti con D.G.R. 26 settembre 2016 n. 25-3970 al 31 luglio e 31 ottobre 2017, rispettivamente alle date del 30 giugno e 30 settembre 2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' articolo 61 dello Statuto e dell' articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)